

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
(Provincia di Cremona)

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI
COLLEGIALI COMUNALI

Modificato con Delibera Consiglio Comunale

n. 23 del 30.05.2012

IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

INDICE

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Disposizioni preliminari

- Art. 1- Funzioni e poteri
- Art. 2- Entrata in carica dei Consiglieri
- Art. 3- Primi adempimenti del Consiglio
- Art. 4- Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

Capo II – Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale

- Art. 5- Sede riunioni consiliari
- Art. 6- Sessioni
- Art. 7- Convocazione e deposito atti
- Art. 8- Sedute di prima e seconda convocazione
- Art. 9- Presidenza, presenza dei Consiglieri e Assessori,
adempimenti preliminari delle sedute consiliari
- Art. 10- Il Segretario Comunale
- Art. 11- Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari
- Art. 12- Svolgimento e discussione dell'ordine del giorno
- Art. 13- Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 14- Fatto personale
- Art. 15- Dichiarazione di voto
- Art. 16- Verifica del numero legale
- Art. 17- Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 18- Verbalizzazione della seduta
- Art. 19- Ordine durante le sedute
- Art. 20- Scioglimento della seduta

Capo III – Prerogative e diritti dei Consiglieri

- Art. 21- Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 22- Interrogazioni
- Art. 23- Interpellanze
- Art. 24- Mozioni

Capo IV – Scioglimento del Consiglio Comunale

- Art. 25- Motivazioni

- Art. 26-Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco
- Art. 27- Mancata approvazione del bilancio
- Art. 28- Mozione di sfiducia
- Art. 29- Procedure, decreto di scioglimento, nomina del Commissario
- Art. 30- Scioglimento del Consiglio comunale per interventi contro fenomeni di tipo mafioso

Capo V – Gruppi Consiliari e conferenza dei Capigruppo

- Art. 31- Gruppi consiliari
- Art. 32- Conferenza dei Capigruppo

Capo VI – Commissioni Consiliari permanenti

- Art. 33- Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 34- Composizione, insediamento e funzionamento delle Commissioni

TITOLO II

LA GIUNTA COMUNALE

Capo I – Disposizioni preliminari

- Art. 35- Composizione e nomina della Giunta Comunale
- Art. 36- Funzioni e poteri
- Art. 37- Incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 38- Durata in carica della Giunta – Dimissioni e surrogazioni
- Art. 39- Revoca della Giunta Comunale
- Art. 40- Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 41- Revoca degli Assessori

Capo II – Organizzazione e funzionamento della Giunta Comunale

- Art. 42- Attività della Giunta
- Art. 43- Funzionamento ed organizzazione della Giunta
- Art. 44- Adunanze, convocazioni e deliberazioni

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 45- Disposizioni finali. Entrata in vigore. Pubblicazione

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

FUNZIONI E POTERI

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, rappresenta la collettività comunale e determina, sulla base delle proposte del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune di Campagnola Cremasca controllandone l'attuazione.
Adempie inoltre alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

ARTICOLO 2

ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali entrano in carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi durano in carica quattro anni sino alla elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ARTICOLO 3

PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta di Consiglio è convocata dal Sindaco.

3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Contestualmente viene partecipato al Prefetto.
4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco anche nella sua prima convocazione.
5. Nella prima seduta il Consiglio procede alla convalida degli eletti prima di deliberare su ogni altro oggetto. Per i Consiglieri per i quali è accertata l'esistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio procede nella stessa seduta, alla surrogazione. La convalida deve essere effettuata anche per il Sindaco in quanto membro del Consiglio a tutti gli effetti, compresa la determinazione del quorum.
6. Nel caso che, dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida, uno o più Consiglieri rassegnino le dimissioni, il Consiglio Comunale provvede immediatamente alla surrogazione dei dimissionari onde poter effettuare la convalida nella sua completezza strutturale e rappresentativa.
7. Nella prima seduta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell'ente. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo. La comunicazione della composizione della Giunta non comporta provvedimenti di approvazione da parte del Consiglio, essendo la nomina riservata alla competenza del Sindaco.

ARTICOLO 4

DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla Legge.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla Legge.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, come previsto all'art. 9, comma 3, non interviene a tre sedute consiliari consecutive. Inoltre si considera decaduto se è assente, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria, intendendosi indicare con tale termine le sedute di approvazione del bilancio previsionale e del conto consuntivo.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere richiesta:
 - d'ufficio, dalla Giunta Comunale;
 - dal primo dei non eletti appartenente alla lista del consigliere da dichiarare decaduto;
 - dal Prefetto.E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta all'interessato.

5. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per scritto dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
7. Il seggio del Consiglio Comunale che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto sino ad esaurimento della lista stessa.
8. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 267/00, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 5

SEDE RIUNIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo su determinazione del Sindaco, che deve informarne i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

ARTICOLO 6

SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in sessione straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la sessione può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

ARTICOLO 7

CONVOCAZIONE E DEPOSITO ATTI

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del Messo comunale il quale deve rilasciare formale dichiarazione di notifica.
3. L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata o telegramma, a seconda dei casi, ai Consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatto formale comunicazione al Segretario comunale.
4. Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio in luoghi aperti al pubblico e notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza (per il computo dei termini si esclude il giorno iniziale).
5. Per le riunioni straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere notificato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza (per il computo dei termini si esclude il giorno iniziale).
6. Per le sessioni d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza (per il computo dei termini si esclude il giorno iniziale).
7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
8. Il Consiglio Comunale deve essere riunito, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Sindaco in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda. Entro lo stesso termine il Consiglio Comunale deve essere convocato su proposta del Revisore del conto ai sensi dell'art. 42 comma 8 dello Statuto. In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.
9. Il Consiglio Comunale è convocato dall'Organo regionale di controllo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 39. comma 2, della L. 08.06.1990, n. 142 quando è trascorso infruttuosamente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.

10. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno contestualmente alla notifica dei Consiglieri, deve essere partecipato agli eventuali Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio e al Prefetto.
11. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale se non sono state depositate, almeno tre giorni lavorativi prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria del Comune.
12. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio Comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ARTICOLO 8

SEDUTE DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare seduta di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.
4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7.
5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
6. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado abbiano interesse;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.
7. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri ed Assessori non Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7.

ARTICOLO 9

PRESIDENZA, PRESENZA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI, ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Sindaco, presiede il Consiglio Comunale. In caso di assenza o obbligo di astensione viene sostituito dal Vice Sindaco. In caso di assenza di quest'ultimo la Presidenza dell'Assemblea sarà assunta dall'Assessore più anziano, intendendosi per anziano chi ha ricevuto più voti, a parità di voti vale la maggiore età, con qualifica di Consigliere, della Giunta. Non è ammessa la Presidenza del Consiglio all'Assessore eletto fuori dal Consiglio stesso.
2. Le sedute del Consiglio Comunale si aprono con l'appello per l'accertamento dei Consiglieri presenti che viene effettuato su disposizione del Sindaco, dal Segretario. Il Segretario registra a verbale le entrate e le uscite dei Consiglieri.
3. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta, motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco, della quale il Presidente deve dare notizia al Consiglio. Della giustificazione si prende nota a verbale.
4. L'Assessore non Consigliere, di cui al terzo comma dell'art. 33 della L. 08.06.1990 n. 142, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
5. Il Presidente, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
6. Il Presidente procede alla nomina di due consiglieri con funzioni di scrutatori scegliendo un membro del gruppo di maggioranza ed uno di minoranza.
7. La trattazione delle proposte avviene nella successione prevista dall'ordine del giorno, salvo modifiche dell'ordine delle stesse disposte dal Presidente o richieste dei Consiglieri, per particolari motivi da comunicarsi prima dell'inizio della trattazione.
8. Il Presidente comunica poi l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione dell'Assemblea per scrutinio palese.
9. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche, oppure per fatti personali.
10. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ARTICOLO 10

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio. L'attività di partecipazione fa del Segretario un soggetto attivo del collegio. E' quindi suo dovere prendere l'iniziativa di intervenire laddove ve ne siano i motivi per fornire notizie e chiarimenti che ritenga necessari.
2. Il Segretario comunale ha l'obbligo di ritirarsi dall'adunanza del Consiglio quando questo discuta e deliberi argomenti che lo riguardano direttamente o interessino suoi parenti od affini entro il quarto grado civile. In tal caso il Consiglio provvede a designare colui che deve assolvere alle funzioni di segretario, limitatamente all'argomento per il quale il Segretario è tenuto ad assentarsi.

ARTICOLO 11

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

ARTICOLO 12

SVOLGIMENTO E DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Presidente dell'Assemblea dopo che gli sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Sindaco, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.
2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti il Bilancio di previsione e il Conto Consuntivo;
 - b) i dieci minuti negli altri casi.

5. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenervisi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
7. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il testo va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
9. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Su determinazione del Presidente, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

ARTICOLO 13

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
2. Le questioni di cui al comma 1 che precede sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. Questa prosegue solo se il Consiglio le respinga a maggioranza. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali, hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

6. Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ARTICOLO 14

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Presidente decide se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

ARTICOLO 15

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ARTICOLO 16

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

ARTICOLO 17

VOTAZIONE E NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. I Consiglieri votano o per alzata di mano o per appello nominale a discrezione del Presidente.
2. Quando la votazione ha luogo in forma palese, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima a votare i Consiglieri favorevoli, poi quelli contrari e, infine, quelli astenuti.
3. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
5. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
6. E' fatto obbligo per i Consiglieri comunali di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni a cui sono direttamente interessati od hanno interesse loro congiunti od affini sino al quarto grado civile.
7. L'indicazione del numero dei voti favorevoli o contrari ad una proposta di deliberazione del Consiglio Comunale deve essere verbalizzata a pena di nullità.
8. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza dei due Consiglieri con funzioni di scrutatori, da lui designati in apertura di seduta, ne riconosce e proclama l'esito.
9. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
10. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
11. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

ARTICOLO 18

VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 3 dello Statuto, il Segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere, per sunto, i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché gli eventuali astenuti. Nel verbale deve essere indicato il nome e cognome dei Consiglieri contrari e di quelli astenuti.
3. Quando i Consiglieri ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario comunale prima che il Consigliere ne dia lettura al Consiglio.
4. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
5. Il verbale verrà sottoposto ad approvazione del Consiglio in una delle sedute immediatamente successive a quella in cui si riferisce. La lettura ed approvazione del verbale da parte del collegio deliberante non ha lo scopo di rinnovare la manifestazione di volontà a suo tempo validamente espressa a tutti gli effetti dall'organo collegiale, ma solo quella di verificare e controllare la rispondenza con la trascrizione e documentazione fattane dal Segretario.

ARTICOLO 19

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio Comunale.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.
3. Se un Consigliere turba con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo il Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Presidente propone al Consiglio l'esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula il Presidente sospende la seduta.
4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

5. Il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.
7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 6 del presente articolo, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta.

ARTICOLO 20

SCIOGLIMENTO DELLA SEDUTA

1. Lo scioglimento della seduta avviene allorché il Consiglio ha ultimato l'esame degli affari iscritti all'ordine del giorno od ha raggiunto l'ora prevista per la conclusione dei lavori.
2. La dichiarazione di scioglimento della seduta viene effettuata dal Presidente e determina la fine della riunione.
3. Quando l'adunanza sia dichiarata conclusa, gli affari rimasti da trattare sono rinviati ad una successiva seduta da riconvocarsi nelle forme di legge, salva la facoltà del Presidente o dei Consiglieri di ritirarli.
4. I Consiglieri rimasti in aula dopo la dichiarazione di scioglimento, ancorché in numero legale, non possono riprendere i lavori ed adottare deliberazioni valide e legittime.

CAPO III – PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 21

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. In esecuzione dell'art. 19 dello Statuto, i Consiglieri hanno diritto di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato in tempi comunque compatibili con le esigenze degli uffici valutate all'uopo dal Segretario comunale.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere, debitamente autorizzati dal Segretario o dal Dirigente responsabile, dagli uffici del Comune, degli Enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o di propria iniziativa, il Sindaco, quale ufficiale di governo, non opponga il segreto d'ufficio a tutela

dell'amministrazione comunale o delle persone nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.

3. I Consiglieri sono tenuti al segreto. Le copie degli atti richiesti devono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

ARTICOLO 22

INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta Comunale abbiano adottato o intendano adottare in relazione allo specifico fatto.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri Comunali. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
3. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio Comunale la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data della presentazione.
4. Il Consigliere comunale può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco o gli Assessori tenuti alla risposta debbono formularla entro trenta giorni dalla data di presentazione.
5. Nella discussione possono intervenire per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, Un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore a cinque minuti.
6. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a cinque minuti.
7. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinti e separate.
8. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
9. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarirne o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti dell'organo consiliare.
10. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

ARTICOLO 23

INTERPELLANZE

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Sindaco o alla Giunta Comunale in ordine alle ragioni, motivi e intendimenti della loro condotta riguardo a determinate problematiche.
2. Il presentatore o il primo firmatario ha diritto ad illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a cinque minuti.
3. Alle interpellanze si applicano i commi 2,3,4,5,6 e 7 dell'art. 22 del presente Regolamento.
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare, sulla stessa, una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale successivo alla sua presentazione.
5. Le interpellanze e le interrogazioni, di cui all'articolo 22 del presente Regolamento, relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati vengono svolte congiuntamente.

ARTICOLO 24

MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. E' vietato discutere una mozione in assenza in aula del firmatario. In assenza del firmatario la mozione dovrà essere discussa nella successiva seduta consiliare.
5. Nella discussione possono intervenire per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore a cinque minuti.
6. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a cinque minuti.
7. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo

Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

8. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
9. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarirne o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti dell'organo consiliare.
10. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO III – SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 25

MOTIVI

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno:
 - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 - dimissioni o decadenza di almeno metà dei consiglieri;
 - quando non sia approvato nei termini il bilancio o i provvedimenti di riequilibrio della gestione in relazione ai risultati del conto consuntivo (D.lgs. 267/2000 art. 141);
 - per mozione di sfiducia.

ARTICOLO 26

DIMMISSIONI, IMPEDIMENTO TEMPORANEO E PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA, DECESSO DEL SINDACO

1. Nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Non si provvede alla nomina di un Commissario in quanto il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ARTICOLO 27

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'Organo regionale di controllo nomina un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito Commissario all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
2. La mancata approvazione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte del Consiglio Comunale è stata equiparata ad ogni effetto alla mancata deliberazione del bilancio di previsione con applicazione delle procedure di scioglimento di cui al comma 1.

La procedura di scioglimento di cui al punto 1 viene applicata altresì per:

- omissione della deliberazione di dissesto finanziario, quando ne ricorrano le condizioni;
- inosservanza del termine per la formulazione, dopo la deliberazione di dissesto, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi della commissione ministeriale.

ARTICOLO 28

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,

si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. La mozione va presentata al Segretario comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco, da tale momento decorrono i termini di cui al comma 2.

ARTICOLO 29

PROCEDURE, DECRETO DI SCIoglimento, NOMINA DEL COMMISSARIO

1. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura di scioglimento del Consiglio. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
2. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
4. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento, dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
5. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità può sospendere per un periodo non superiore a novanta giorni il Consiglio Comunale e nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente. In tal caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

ARTICOLO 30

SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE PER INTERVENTI CONTRO FENOMENI DI TIPO MAFIOSO

1. Il Consiglio Comunale è sciolto quando emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono la libera

determinazione degli organi elettivi ed il buon andamento delle amministrazioni comunali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati, ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Nel caso di scioglimento per i motivi indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal D.L. 31.05.1991, n. 164 conv. In legge 22.7.1991 n. 221 .

CAPO V – GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO

ARTICOLO 31 GRUPPI CONSILIARI

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo.
3. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale il Gruppo consiliare procede alla nomina del Capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del Gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del Capogruppo, ogni Gruppo consiliare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale.
4. Della costituzione e modifica dei Gruppi nonché della nomina o sostituzione dei Capigruppo viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.

ARTICOLO 32 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo consiliari. Ad essa partecipa in rappresentanza della Giunta, il Sindaco o suo delegato. E' convocata dal Sindaco nei casi previsti dalla Legge, Statuto e Regolamenti ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo. Funge da verbalizzante il Segretario comunale o suo delegato.
2. La Conferenza dei Capigruppo è altresì preventivamente convocata nel caso di nomina di Commissioni che leggi speciali non attribuiscono alla competenza del Consiglio Comunale e che ai sensi dell'art. 35 della L. 8.06.1990 n. 142 sono di competenza della Giunta Comunale. Su tale argomento la conferenza dei Capigruppo formula alla Giunta le proprie proposte.

3. Nel caso che nelle Commissioni di cui al comma precedente vi sia l'obbligo presenza di uno o più rappresentanti della maggioranza e minoranza consiliare, i relativi Capigruppo debbono depositare le rispettive designazioni per iscritto che unitamente al verbale della seduta, saranno inviate alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.
4. Qualora non sia possibile procedere alla nomina delle Commissioni di cui al comma che precede per carenza di designazione, la Conferenza è riconvocata entro dieci giorni dalla seduta precedente con invito ai Capigruppo di deposito delle designazioni di competenza. Nel caso in cui non si addivenga ugualmente alla designazione provvede la Giunta Comunale nel rispetto del dettato legislativo inerente la composizione delle Commissioni.
5. Gli atti della Giunta Comunale inerenti la nomina delle Commissioni di cui ai commi che precedono sono comunicati ai Capigruppo consiliari.

CAPO VI – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ARTICOLO 33

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi in Commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi, con competenze per determinate materie. Il presente Regolamento disciplina i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti di cui non facciano parte, senza diritto di voto.
3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti consultivi.
4. E' facoltà del Consiglio Comunale costituire Commissioni speciali o di indagine amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti.

ARTICOLO 34

COMPOSIZIONE, INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Se non espressamente e diversamente stabilito, le Commissioni sono composte da n. 5 consiglieri.
2. Le Commissioni consiliari sono costituite dal Consiglio Comunale che prende atto della designazione dei Gruppi.
3. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente. L'elezione avviene con votazione a scrutinio palese. E'

- eletto il Commissario che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti la Commissione.
4. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
 5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco.
 6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà più uno dei componenti la Commissione.
 7. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei Commissari presenti espressi a scrutinio palese.
 8. Il Segretario della Commissione è il Segretario comunale o un dipendente delegato dallo stesso. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
 9. Sulla pubblicità delle sedute delle Commissioni si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio Comunale e di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

TITOLO II

LA GIUNTA COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 35

COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori non superiori a 4.
2. La nomina dei componenti della Giunta è effettuata dal Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta ad essa successiva.
3. Il Sindaco nomina, fra i componenti della Giunta, un Vice Sindaco. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della sua funzione nei casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco può nominare Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
5. Non sussiste incompatibilità fra la carica di Assessore e quella di Consigliere comunale per cui il Sindaco può nominare assessori coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale.

~~6. Al fine di garantire la condizione di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di componenti di entrambi i sessi nelle Giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, senza l'obbligo di ricorrere alla nomina di Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, qualora il numero degli eletti non lo consenta.~~

6. Al fine di garantire la condizione di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di componenti di entrambi i sessi nelle Giunte, il Sindaco deve nominare componente della Giunta almeno un rappresentante di entrambi i sessi, laddove vi siano fra i consiglieri comunali aderenti al Gruppo di maggioranza. Laddove, tale rappresentante non vi sia in seno al consesso consiliare, il Sindaco può sceglierlo fra i cittadini dichiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti”.

ARTICOLO 36

FUNZIONI E POTERI

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta è organo di nomina fiduciaria e di collaborazione del Sindaco.
3. Il Sindaco adotta gli atti monocratici che le Leggi, lo Statuto ed i Regolamenti attribuiscono alla sua diretta competenza; attraverso la collegialità della Giunta vengono assunti gli atti deliberativi di amministrazione che sono sottoposti ai processi formativi di pubblicità e di controllo previsti dalla L. n. 142/90.

ARTICOLO 37

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
2. Altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge e dallo Statuto.
3. Il Sindaco prima di comunicare al Consiglio la nomina della Giunta, procede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di eleggibilità e l'inesistenza di cause di incompatibilità degli Assessori.
4. La Giunta collegialmente attesta, con apposito atto, l'esistenza dei requisiti per l'eleggibilità di ciascun Assessore.

ARTICOLO 38

DURATA IN CARICA, DIMISSIONI E SURROGAZIONI

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica quattro anni fino all'elezione dei successori.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.
3. In caso di morte, decadenza, rimozione e dimissione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo dalla carica di Assessore, il Sindaco nomina un altro Assessore e ne darà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
5. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ARTICOLO 39

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono del proprio operato dinnanzi agli elettori ed al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori sono revocati e cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta come previsto all'art. 24 del presente regolamento.

ARTICOLO 40

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

- accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di sindaco o di assessore;
 - negli altri casi previsti dalla legge.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
 3. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.
 4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione quanto disposta dallo Statuto.
 5. In caso di pronuncia di decadenza di un Assessore il Sindaco procederà alla nomina di un nuovo Assessore dandone comunicazione ai Consiglieri nella seduta immediatamente successiva.

ARTICOLO 41

REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 42

ATTIVITA' DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ARTICOLO 43

FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori non hanno competenze proprie esercitabili singolarmente, tranne il Vice Sindaco quando deve sostituire il Sindaco. Nella collegialità della Giunta collaborano con il Sindaco ed assolvono alle funzioni attribuite all'organo di cui fanno parte.
2. Il Sindaco può eventualmente assegnare a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa o di sospensione dalla carica di Sindaco od anche in caso di temporaneo impedimento dello stesso, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vice Sindaco ai sensi dell'art. 25 dello Statuto.

ARTICOLO 44

ADUNANZE, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

1. La Giunta Comunale si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. E' convocata dal Sindaco, che fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e la presiede.
4. La Giunta Comunale delibera a maggioranza assoluta di voti.
5. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la maggioranza dei componenti la Giunta in carica.
6. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Su determinazione del Presidente e in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.
7. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al secondo grado abbiano interessi e debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune e delle Aziende, Istituzioni e società, dipendenti o costituite dal comune medesimo.
8. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
9. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

10. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla Legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti secondo quanto previsto dall'art. 34 della L. 8.6.90 n. 142.
11. Adotta in caso di urgenza le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi all'adozione ai sensi dell'art. 32 comma 3 L. 8.6.90 n. 142.
12. In caso di urgenza le deliberazioni della Giunta Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
13. Il Segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni che debbono contenere i punti principali della discussione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
14. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
15. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 45

ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE

1. Il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale in attuazione dell'art. 20 dello Statuto e art. 5 della L. 8.6.90 n. 142, disciplina il funzionamento degli organi collegiali del Comune.
2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'Organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

Il Sindaco
(Agostino Guerini Rocco)

Il Segretario Comunale
(Dott. Massimiliano Alesio)